

26102-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Filippo Casa	- Presidente -	Sent. n. sez. 3035/2026
Luigi Fabrizio Augusto Mancuso		CC - 07/07/2026
Francesco Centofanti	- Relatore -	R.G.N. 14182/2026
Stefano Aprile		
Maria Greca Zoncu		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 01/04/2026 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 26 marzo 2026 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro concedeva a [REDACTED] detenuto in custodia cautelare e assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., un permesso di necessità, ai sensi dell'art. 30 stesso Ord., per recarsi, sotto scorta, al cimitero di [REDACTED] ove è sepolto il padre, ad un anno dalla sua morte, e per incontrare in occasione della ricorrenza, presso l'abitazione familiare, la moglie

e i quattro figli, tutti già regolarmente ammessi a fruire dei colloqui in istituto di pena, per un tempo non superiore a quattro ore, viaggio escluso.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro presentava reclamo avverso tale provvedimento, ai sensi dell'art. 30-*bis* Ord. pen.

Il reclamo era accolto dalla Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe indicata, che revocava la concessione del permesso.

Secondo la Corte territoriale, a distanza di così ampio lasso di tempo dalla morte del congiunto del richiedente non si configurerebbe il presupposto legale dell'«evento familiare di particolare gravità», idoneo a giustificare la visita presso la tomba, mentre il rapporto del detenuto con i familiari ulteriori sarebbe già assicurato dal regime dei colloqui in atto, non risultando alcun impedimento dei medesimi a trasferirsi presso l'istituto.

3. Ricorre per cassazione [REDACTED] con rituale ministero difensivo.

Nel ricorso si deduce ^{sta} violazione di legge e vizio di motivazione.

Dopo essersi soffermato sull'esegesi dell'art. 30 Ord. pen., il ricorrente dà conto delle ragioni psico-patologiche che lo hanno indotto ad invocare soltanto ora il beneficio in rapporto alla perdita subita. Tali ragioni, asseverate ^{degli} dagli specialisti dell'istituto di pena in apposita relazione, sarebbero state totalmente pretermesse,

Il ricorrente censura, quindi, il fatto che il giudice *a quo* abbia preteso di «stabilire un termine al dolore ed al lutto di un figlio per la dipartita del giovane padre», insistendo sulla connotazione umanitaria della sua istanza, a suo parere coerente con la fisionomia dell'istituto e, pertanto, pienamente accoglibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, [REDACTED] Rv. 267210-01), «(a) i fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto».

In applicazione di tale principio, l'arresto di legittimità, testé citato, ha ritenuto viziato il provvedimento del giudice competente, che aveva rigettato la richiesta

di permesso di necessità avanzata dal detenuto per recarsi, per una volta, a pregare sulla tomba di un familiare prematuramente scomparso.

3. Trattasi di caso perfettamente sovrapponibile.

Il diniego del giudice *a quo* è irragionevole e comunque immotivato, anche perché erano state addotte e documentate specifiche ragioni di ordine clinico-psichiatrico, che spiegavano perché il permesso fosse stato chiesto a distanza di tempo dalla morte, e perché esso potesse svolgere un ruolo importante a fini umanitari e terapeutici.

La decisione giudiziale, indebitamente stringata, è del tutto silente sul punto.

4. Il fatto, poi, che i congiunti del ricorrente fossero già ammessi a colloquio deponeva, semmai, per l'assenza di controindicazioni alla possibilità di un breve e concomitante incontro con i medesimi, da effettuare sotto vigilanza; e, del resto, la pericolosità del richiedente e la gravità dei fatti da lui commessi possono venire in rilievo esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive, che, nella specie, erano già state accuratamente predisposte nell'originario provvedimento concessivo.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuovo giudizio in merito.

P.Q.M.

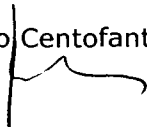
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 07/07/2026

Il Consigliere estensore

Francesco Centofanti



Il Presidente

Filippo Casa



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

13 LUG. 2026

Roma, li

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina Talocchini

